CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 84 del 30-09-2026

Oggetto: **MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - STAGIONE INVERNALE 2026-2027**

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

I L S I N D A C O

PREMESSO che:
- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM_{10} pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10.11.2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM_{10} permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM_{10} (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 ore per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM_{10}) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la D.C.R. del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e la successiva D.G.R. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che:
- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM2.5, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 01.01.2015;

- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto:
- con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13.08.2010 n. 155, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da A.R.P.A.V. - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.G.R. n. 122 del 23.02.2015 "*Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall' A.R.P.A.V. nel semestre dal 01 ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'Aggiornamento al P.R.T.R.A., che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 ha recepito lo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 09.06.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con D.G.R. n. 1500 del 16.10.2018, di demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei T.T.Z. richiamando la facoltà dei Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- nel corso del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10.09.2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM_{10}, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM_{10}, la cui valutazione è effettuata da A.R.P.A.V.;
- con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155", in vigore dal 01.01.2021;
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla precedente D.G.R. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- con D.G.R. n. 786 del 12.07.2024 ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021" ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla D.G.R. n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., adottato con D.G.R. n. 480 del 02.05.2024;
- con D.G.R n. 377 del 15.04.2025 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- con L.R. n. 22 del 15.09.2026 ad oggetto "Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n.155" ha approvato sposizioni temporanee, con efficacia fino al 30.09.2027, in attuazione del medesimo art. 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023;
- con D.G.R n. 1024 del 18.09.2026 in attuazione della L.R. 22/2026 ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A. introducendo le misure compensative e temporanee previste dal D.L. 121/2023 convertito con modifiche dalla L. 155/2023;

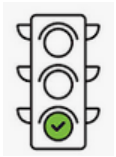
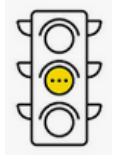
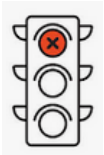
VISTI:
- il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel P.R.T.R.A. e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- le indicazioni fornite dal C.I.S., negli incontri del 09.07.2020, del 11.08.2020 e 10.03.2021 in cui viene illustrato il "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*" approvato con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 05.01.2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse, nonché negli incontri successivi;

DATO ATTO che:
- in base alla nuova zonizzazione (D.G.R. n. 1855/2020) il Comune di Pieve di Soligo rientra in zona IT0524 "Zona Pedemontana", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";
- alla data del 21.09.2026, il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 8 volte dal 01.01.2026 e 11 (3+8) volte dal 01.10.2025;
- suddetto limite è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 10 volte nel 2025, 29 volte nel 2024, 27 volte nel 2023,16 volte nel 2022, 15 volte nel 2021, 28 volte nel 2020, 19 volte nel 2019, 14 volte nel 2018, 36 volte nel 2017, 23 volte nel 2016, 39 volte nel 2015, 24 volte nel 2014, 24 volte nel 2013, 32 volte nel 2012, 57 volte nel 2011 e 51 volte nel 2010, con una media aritmetica di 27,75 superamenti per anno;
- il superamento del limite di 35 superamenti nell'arco dell'anno civile del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 è avvenuto per 4 annualità negli ultimi 16 anni (2010-2011-2015-2017);

RILEVATO che l'Accordo Padano (D.G.R. n. 836/2017) prevede:
- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM_{10} con un sistema "a semaforo" e precisamente:

Livello di allerta	Semaforo		Meccanismo attivazione allerta per Pieve di Soligo
Nessuna allerta	Verde		Nessun superamento o superamento per un periodo inferiore a 4 giorni del valore limite giornaliero 50 µg/mc della concentrazione di PM_{10}, sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti, misurato nella stazione di Conegliano
Allerta 1	Arancione		Dopo **4 giorni** consecutivi di **superamento** del valore **limite giornaliero** di 50 µg/mc della concentrazione di PM_{10}, sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti misurato nella stazione di Conegliano
Allerta 2	Rosso		Dopo **10 giorni** consecutivi di **superamento** del valore **limite giornaliero** di 50 µg/mc della concentrazione di PM_{10}, sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti misurato nella stazione di Conegliano

- l'ARPAV emette il bollettino dei livelli di allerta di PM_{10} nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le 13:00;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni .A.R.P.A.V. relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10;

VISTI:
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})";

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- la L. 09.01.1991, n. 10 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" del D.L. 13.06.2023 n. 69 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" convertito in legge con modifiche dalla L. 10.08.2023 n. 103;
- il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.19.10.2005, n. 192*";
- il D.M. 07.11.2017, n. 186 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*";
- la L.R. Veneto 16.04.1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'Ambiente*"; e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. Veneto 13.04.2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con D.C.R. n. 57 del 11.11.2004 e successivi aggiornamenti approvati con D.C.R. n. 90 dei 19.04.2016 e D.G.R. n. 480 del 02.05.2024;
- la D.G.R. n. 122 del 27.05.2015 "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*";
- la D.G.R. n. 1908 del 29.11.2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa*";
- la D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 "*Accordo di programma*";
- la D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 "*Revisione zonizzazione*";
- la D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 "*Pacchetto misure straordinarie*;
- la D.G.R. n. 786 del 12.07.2024 "*Pacchetto misure straordinarie*;
- la D.G.R. n. 377 del 15.04.202 "*Aggiornamento del P.R.T.R.A*.";
- la L.R. n. 22 del 15.09.2026 per le "Misure compensative e temporanee";
- la D.G.R n. 1024 del 18.09.2026 "Aggiornamento del P.R.T.R.A.";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

DATO ATTO che l'articolo 20 "Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli" del regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico (R.A.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.05.2024, già vieta su tutto il territorio comunale lo sparo di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi in grado di generare rumore non utilizzati per fini tecnici o agricoli, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali, , mentre sono permessi i fuochi d'artificio silenziosi, detti anche fuochi coreografici (giochi di luce, cascate, fontane, sbruffi, girandole ecc. senza botto);

O R D I N A

l'adozione, con decorrenza **dal 01.10.2026 al 30.04.2026** delle seguenti misure:

NEL CASO DI LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA (ALLERTA 0) O ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE VERDE-ARANCIO-ROSSO, CIOE' SEMPRE:

- Conferma del divieto permanente di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, secondo quanto già previsto dalla ordinanza n. 85 del 12.10.2015 ad oggetto "*Ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell'aria del territorio comunale*" come modificata dall'ordinanza n. 131 del 11.11.2024 (si ricorda che è comunque sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell'art. 16 "Difesa dei boschi dagli incendi" del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 "*Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale*");

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065);

- **Obbligo di non superare la temperatura media, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, di:**
  - **17°C** (+ 2°C di tolleranza) **negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili** (classificati **E8** dall'art. 3, c. 1, del D.P.R. 412/1993);
  - **19°C** (+ 2°C di tolleranza) negli **edifici** classificati come **E1, E2, E4, E5, E6, E7** all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 (**tutti gli edifici** ad **esclusione** di quelli classificati **E8 ed E3** Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici);

- **Riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale**, come stabilito ai sensi del D.P.R. 412/1993 e del D.P.R. 74/2013, con **avvio in data 01.11.2026** e **chiusura in data 12.04.2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2 E4 e E5 secondo la classificazione di cui all'art.3, comma 1, del D.P.R- 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa (al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria cioè pari a 7 ore/giorno per il territorio comunale);

- Obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso pubblico classificati come, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 dal D.P.R. 412/1993;

- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**4 stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

- **Divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa**:
  - di potenza **≤35 kW** se con classe emissiva **inferiore alle "4 stelle"** e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT superiore a 35 mg/Nm3 e
  - di potenza **>35 kW** se con classe emissiva **inferiore alle "5 stelle"** e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm3 e COT superiore a 2 mg/Nm3;

- in deroga al divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 85 del 12.10.2015, è consentita l'accensione dei soli **falò tradizionali (Panevin)** con le seguenti caratteristiche:
  - devono tenersi il 5 gennaio; altre date devono essere autorizzate dal Sindaco,
  - devono avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
  - devono avere altezza massima del cumulo di 5 metri;
  - devono avere diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superficie di ingombro equivalente (20 metri quadri);
  - devono utilizzare solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
  - sia presentata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE precedente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
    b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
    c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
    d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
    e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
    f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
h) dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
- strade: ml. 20;
- abitazioni: ml. 20;
- depositi di prodotti combustibili: ml. 50;
- boschi: ml. 100;
- entro le ore 24.00 i falò tradizionali devono essere completamente spenti e non produrre fumo.

NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1-2 - SEMAFORO COLORE ARANCIO-ROSSO:

- ai divieti e obblighi già previsti si aggiungono i seguenti divieti e obblighi:
- **Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "**5 stelle**" in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. 07.11.2017, n. 186;
- **Obbligo di abbassamento delle temperature media di 1°C** durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, pertanto non deve superare:
  - **18°C** (+ 2°C di tolleranza) negli **edifici** classificati come **E1, E2, E4, E5, E6, E7** all'art. 3 del D.P.R. 412/1993 (tutti gli edifici esclusi solo quelli classificati E8 ed E3),

  e l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale rimane consentito con i limiti di durata di attivazione di 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile (Zona climatica E);
  Richiamate le deroghe previste dall'art. 3, c. 4, del D.P.R. 74/2013, sono esclusi dal rispetto delle suddette limitazioni:
  - gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e altri assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti,
  - gli edifici adibiti a piscine.
- **Divieto di sparo dei fuochi d'artificio a scopo intrattenimento, anche silenziosi** detti anche fuochi coreografici (giochi di luce, cascate, fontane, sbruffi, girandole ecc. senza botto);
- **Divieto di realizzazione di cottura di alimenti all'aperto con combustibile solido** come legna e carbonella (per esempio barbecue, caldarroste, spiedi, ecc.) da **parte delle attività economiche** (sono esclusi i privati cittadini);
- **Divieto di realizzazione dei falò tradizionali (Panevin)** che potranno essere posticipati a data successiva dopo il rientro in livello di Allerta 0 - Semaforo colore verde;
- **Divieto di spazzamento a secco** e di **utilizzo di soffiatori** nelle operazioni di pulizia delle strade.

A V V I S A

che a carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:
- le violazioni alle norme della Ordinanza Sindacale n. 85 del12.10.2015, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 480,00 e la reiterazione di infrazioni all'Ordinanza 85/2015 costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista;
- le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo la procedura ex L. 24.11.1981, n. 689 e ss. mm. ed ii, salvo norme speciali.

I N V I T A

inoltre, ad osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:
- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel,
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling),
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate,
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale,
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel,
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati,
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i Servizi comunali e a tutti i sottoelencati soggetti interessati:
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo.

I N F O R M A

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. è il dott. Giovanni Gardenal (Ufficio Ambiente tel. 0438.985.326 - Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Pieve di Soligo, 30-09-2026

Il Sindaco
Soldan Stefano
firmato digitalmente

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0019487 del 01-10-2026 - partenza